



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

N° 20/22 del 07/03/2022

Oggetto: DIRIGENTE DOTT. ING. ANDREA FRANCI: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE EXTRA ISTITUZIONALE, SUBORDINATO ALLA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 29 COMMA 2 LETTERE B) E D) DEL DPGR 33/R

Servizio proponente: 50.2 GESTIONE AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO
RISORSE UMANE

IL DIRETTORE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n.26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n.32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n.26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n.47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n.32*", e ss.mm.ii;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 83/21 del 14 dicembre 2021 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Vista la nota prot. 1345/22 del 15 febbraio 2022, con cui il Dirigente dott. Ing. Andrea Franci, titolare di incarico dirigenziale afferente all'Area Approvvigionamenti e Contratti – Servizi Tecnici e Informatici, richiede autorizzazione allo svolgimento di incarico extra istituzionale in favore della Provincia di Pisa, consistente nel collaudo in corso d'opera per interventi necessari a conseguire la collaudabilità di un'opera pubblica stradale;
- Rilevato che l'incarico di cui trattasi appare avere natura di incarico occasionale, estraneo ai doveri d'ufficio, e necessita pertanto di provvedimento autorizzatorio, essendo soggetto alla disciplina complessiva dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli obblighi relativi alla c.d. Anagrafe delle Prestazioni, non rientrando tra le cause di esclusione oggettiva e soggettiva di cui al comma 6 del medesimo richiamato articolo di legge;
- Atteso che l'incarico in questione "*comprende le attività di collaudo tecnico-amministrativo e statico relativamente ai nuovi lavori. La prestazione richiede però anche il collaudo statico di tutte le strutture già eseguite <...>*" come precisato nella proposta di incarico annessa al ns. prot. 1345/22 del 15.02.2022;
- Vista la Legge Regione Toscana 8 gennaio 2009 n. 1 ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con DPGR 33/R del 24 marzo 2010, ed s.m.i., le cui disposizioni, *in parte qua*, trovano applicazione anche per l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, ai sensi e con le limitazioni di cui all'art. 70 comma 1 della legge regionale e di cui all'art. 45 comma 1 del citato DPGR;
- Richiamato l'art. 27 del vigente Regolamento Organizzativo di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019;
- Vista l'attestazione resa dal Direttore dell'Azienda e allegata in una pagina al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, da intendere quale parere espresso ai sensi dell'art. 29 comma 3 del DPGR 33/R;

- Richiamato l'art. 29 comma 2 del DPGR 33/R, secondo cui *"2. Nella domanda di cui al comma 1 il dipendente fornisce i seguenti elementi di valutazione:*
 - a) natura dell'incarico;*
 - b) durata, con indicazione della data di inizio e di conclusione;*
 - c) modalità di svolgimento;*
 - d) entità del compenso";*

- Preso e dato atto che nella domanda presentata dal dirigente con nota prot. 1345/22 del 15 febbraio 2022 – e presa visione della proposta di incarico ivi allegata - difettano le informazioni di cui alle lettere b) e d) dell'art. 29 comma 2 del DPGR 33/R, con la conseguenza che l'istanza è tecnicamente improcedibile, in quanto priva delle informazioni - essenziali al fine di decidere -:
 - di cui all'art. 34.bis comma 2 della legge regionale 1/2009, a tenore del quale *"tutti gli incarichi extraimpiego autorizzati ai dirigenti e ai responsabili delle strutture di supporto agli organi di governo di cui all'articolo 41 nell'anno solare non possono comportare complessivamente un compenso annuale superiore al 15 per cento del trattamento economico complessivo percepito dagli stessi alla data del 31 dicembre dell'anno precedente";*
 - di cui all'art. 29, comma 4 del DPGR 33/R a tenore del quale *"Il dirigente della struttura di assegnazione del dipendente acquisisce preliminarmente l'attestazione del rispetto del limite dei compensi dalla struttura competente in materia di attività extraimpiego"*
 - di cui all'art. 30 comma 2 lettera c) del DPGR 33/R a tenore del quale *" Non si considerano in ogni caso conciliabili le seguenti attività: <...> c) attività che, per l'impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, a parere del responsabile della struttura di assegnazione, non consentono il regolare svolgimento dei compiti da parte del dipendente in relazione alle esigenze della struttura di assegnazione";*

- Preso e dato atto che nella proposta di assegnazione dell'incarico presentata dal Dirigente Andrea Franci è posto il termine massimo del 28 febbraio 2022 per formalizzare l'autorizzazione dell'Ente di appartenenza o impegno a rilasciare detta autorizzazione;

- Considerato che, allo stato degli atti e presa visione delle informazioni disponibili (come peraltro attestato in via di principio con il nulla-osta annesso al presente provvedimento), non emergono elementi sostanziali per cui possa supporre che l'autorizzazione al conferimento dell'incarico sia impedita, di talché si propende per ritenere che - una volta che siano prodotte le informazioni necessarie per l'istruttoria e salvo che dette informazioni, inerenti la durata dell'incarico e il compenso da corrispondere, non siano in contrasto con le disposizioni di legge soprarichiamate - l'istanza stessa sarebbe autorizzabile;

- Ritenuto pertanto di qualificare il presente provvedimento di natura autorizzatoria, con efficacia subordinata al preventivo formale deposito delle informazioni necessarie al fine di decidere relativamente a:
 - durata, con indicazione della data di inizio e di conclusione

- entità del compenso;
- Dato atto che, sciolta positivamente la riserva inerente l'efficacia del presente atto, i compensi, che saranno effettivamente percepiti dall'Ing. Franci per l'incarico oggetto del presente provvedimento, sono soggetti all'applicazione dell'art. 60 del CCNL Funzioni Locali per l'Area della Dirigenza del 17 dicembre 2020, di cui si riporta estensivamente il testo:

1. Il trattamento economico dei dirigenti, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D. Lgs. n. 165 del 2001, ha carattere di onnicomprensività in quanto remunera completamente ogni incarico conferito ai medesimi in ragione del loro ufficio o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell'Ente.

2. In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai dirigenti possono essere erogati direttamente, a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, come espressamente recepite nelle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale.

3. Le somme risultanti dall'applicazione del principio dell'onnicomprendività del trattamento economico dei dirigenti, riferite anche ai compensi per incarichi aggiuntivi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita, integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, secondo la disciplina dell'art. 57, garantendo comunque una quota a titolo di retribuzione di risultato al dirigente che ha reso la prestazione.

- Richiamato altresì l'art. 34-bis commi 4 e 8 della L.R. n. 1/2009 a tenore del quale *"Il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti agli stessi, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione o su designazione della stessa. I compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione regionale e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza. <...> La quota di compenso che eccede la somma autorizzata, benché entro i limiti previsti ai commi 1 e 2, è versata all'amministrazione direttamente dal committente o, se già percepita, dal dipendente";*
- Dato espressamente atto in questa sede che l'autorizzazione potrà non produrre effetti e il presente atto si intende automaticamente caducato laddove, nel termine di 30 giorni dalla sua adozione, non siano formalizzate le informazioni necessarie per renderlo efficace, riservandosi peraltro anche di revocare il presente provvedimento laddove, dalle informazioni supplementari acquisite, emergano elementi che rendano l'incarico extra istituzionale non autorizzabile, tenuto conto delle vigenti disposizioni di legge;
- Esclusa fin da ora, per converso, l'esistenza anche potenziale di conflitto di interessi, inesistente nel caso di che trattasi;
- Richiamato l'art.31 del citato DPGR 33/R, secondo cui *"le prestazioni autorizzate devono svolgersi totalmente al di fuori dell'orario di lavoro e non possono comportare l'utilizzo di strumentazioni o dotazioni d'ufficio";*
- Richiamato l'art. 53 comma 12 del D. Lgs. 165/2001 a tenore del quale *"le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai*

dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto",;

- Dato atto che, ai sensi dell'art. 53 comma 11 D. Lgs. 165/2001, compete all'amministrazione committente la comunicazione a consuntivo circa gli importi effettivamente erogati all'Ing. Franci, e ciò anche ai seguenti fini:
 - tempestivo aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Azienda;
 - applicazione art. 60 del CCNL Funzioni Locali per l'Area della Dirigenza del 17 dicembre 2020;
- Ritenuto opportuno dare mandato al Servizio proponente a notificare a mezzo PEC il presente atto alla Provincia di Pisa e, per conoscenza, al dirigente;

DISPONE

1. Di autorizzare – con efficacia subordinata al preventivo formale deposito delle informazioni richieste come meglio esposto in parte narrativa e che qui si intende espressamente richiamare – l'incarico extra istituzionale che la Provincia di Pisa intende conferire al dott. Ing. Andrea Franci e che si sostanzia nella funzione di collaudatore in corso d'opera per interventi necessari a conseguire la collaudabilità di un'opera pubblica stradale, come meglio dettagliato in annesso alla nota prot. 1345/22 del 15 febbraio 2022, acquisita agli atti.
2. Di allegare al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale in una pagina, l'autorizzazione all'assunzione di incarichi occasionali extralavorativi, la cui efficacia è tuttavia sottoposta a condizione sospensiva, secondo quanto precisato al precedente punto 1) di questa parte dispositiva.
3. Di prendere e dare atto che l'autorizzazione potrà non produrre effetti e il presente atto si intende automaticamente caducato laddove, nel termine di 30 giorni dalla sua adozione, non siano formalizzate le informazioni necessarie per renderlo efficace, riservandosi peraltro anche di revocare il presente provvedimento laddove, dalle informazioni supplementari acquisite, emergano elementi che rendano l'incarico extra istituzionale non conciliabile, secondo la disciplina vigente.
4. Di dare atto che l'incarico autorizzato in forza del presente atto, se ed in quanto produttivo di effetti, soggiace alla disciplina complessiva dell'art. 53 D. Lgs. 165/2001, ivi comprese le norme sulla c.d. Anagrafe delle Prestazioni.
5. Di dare atto che i compensi derivanti dall'incarico conferito al dott. Franci, rimosse le cause sospensive dell'efficacia più volte richiamate, sono regolate secondo quanto stabilito dalle disposizioni evocate in parte narrativa.

6. Di dare mandato al Servizio proponente a notificare a mezzo PEC il presente atto alla Provincia di Pisa e, per conoscenza, al dipendente.
7. Di assicurare la pubblicità integrale del presente atto e del suo allegato, mediante la pubblicazione sull'Albo online dell'Azienda.

Il Direttore
Dott. Enrico Carpitelli
firmato digitalmente*